

SOGGIORNO PER ASILO POLITICO

(art. 1 della L. 39/90 e D.P.R. 303/04)

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e Modulo 2 qualora in possesso di reddito);
- b) Fotocopia di tutto il documento di viaggio (se in possesso).

NOTE:

1) Per la richiesta contestuale del rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio compilare sezione n. 6 del modulo 1 allegando il relativo bollettino di pagamento.

2) La durata del documento di viaggio rinnovato non potrà essere superiore a quella del permesso di soggiorno.

(D.P.R. del 18 gennaio 2002 n°54 e successive modifiche)

Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo richiesta carta di soggiorno cittadino Unione Europea);

Fotocopia documento di identità.

NOTE:

I cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea esercitano il diritto alla libera circolazione.

La carta di soggiorno deve essere richiesta qualora intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi.

La presentazione dell'istanza di richiesta di rilascio e rinnovo della carta di soggiorno per cittadini dell'Unione Europea tramite Ufficio Postale è facoltativa. La richiesta può essere presentata indifferentemente anche presso l'Ufficio Immigrazione della Questura.

L'istanza è esente da bollo.

Per i cittadini di uno stato appartenente all'Unione Europea che svolgono attività lavorativa il diritto di soggiorno è riconosciuto, quale sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età inferiore a ventuno anni e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.

Per i cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea che studiano o risiedono in Italia il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di età inferiore a ventuno anni e ai figli di età superiore a ventuno anni, se a carico, nonché ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge a condizione che siano iscritti al servizio sanitario nazionale o siano titolari di una polizza assicurativa o per i componenti il nucleo familiare di un cittadino dell'Unione che risiede in Italia dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale.

La richiesta di carta di soggiorno è presentata dall'interessato per se e per i componenti il proprio nucleo familiare. In tal caso, qualora l'istanza sia presentata tramite Ufficio Postale dovrà essere compilato un modulo per ogni richiedente, ed inviati con un unico Kit.

Qualora la richiesta sia presentata per un componente il nucleo familiare di cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione Europea, sarà rilasciata una carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9, Testo Unico Immigrazione. In tal caso l'istanza deve essere corredata dalle fotografie e dalla certificazione attestante le relazioni di parentela o coniugio.

– Esente imposta di bollo